TRIBUNALE DI PISTOIA

Giudizio di divisione endoesecutivo n. 1816 /2019 R.G.E.

Il Giudice

letta la relazione del professionista delegato depositata il 23.10.2026 e la mail informativa dell'ISVEG. S.r.l. alla stessa allegata;

preso atto dell'esito infruttuoso del 5° esperimento di vendita tenutosi il 21.10.2026 nel quale i beni sono stati posti in vendita come di seguito:

LOTTO 2 prezzo base euro 42.000, offerta minima euro 31.500;

LOTTO 3 prezzo base euro 44.000, offerta minima euro 33.000;

LOTTO 4 prezzo base euro 21.500, offerta minima euro 16.125;

LOTTO 5 prezzo base euro 17.000, offerta minima euro 12.750;

debitamente valorizzato l'interesse - sia pur blando - riscontrato dal custode giudiziario per i soli lotti 4 e 5;

tenuto conto della possibilità di disporre un ribasso del prezzo base superiore al 25% (art. 590 cpc);

ritenuta la necessità di esperire di un ulteriore tentativo di vendita da espletarsi seguendo le modalità di cui all'ordinanza ex art. 591 bis c.p.c. in atti, ma accorpando in due lotti separati i lotti 2 e 3 e i lotti 3 e 4 e adottando i seguenti prezzi base:

Lotti 2 e 3: € 45.000,00, con offerta minima di legge e rilancio minimo in aumento di gara di € 500,00;

Lotti 4 e 5: € 25.000,00, con offerta minima di legge e rilancio minimo in aumento di gara di € 200,00;

DISPONE

Che il professionista delegato, nell'arco dei **prossimi 6 mesi**, esperisca un altro tentativo di vendita dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 con le modalità di cui in motivazione, per l'effetto prorogando il termine di durata della delega *ex* art. 591 bis c.p.c. già conferita.

Laddove, nel termine di cui sopra, il delegato avesse aggiudicato il compendio pignorato ma non ultimato le attività conseguenti, la durata della delega dovrà intendersi prorogata sino alla esecuzione dei pagamenti in conformità al progetto di distribuzione approvato, senza che occorra un apposito provvedimento del giudice.

DETERMINA

in **€ 1.000,00** il fondo spese che la parte attrice (creditore procedente) ovvero la parte intervenuta che volesse rendersi diligente dovrà versare sul conto della procedura per garantire il pagamento delle presumibili spese di pubblicità relative al prossimo (ultimo) esperimento di vendita

ASSEGNA

termine sino al 20.11.2026. per provvedere al pagamento rappresentando sin d'ora che il mancato versamento integra causa d'improcedibilità della esecuzione.

Dispone che il professionista delegato, in caso di decorso infruttuoso del termine assegnato, informi immediatamente questo giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti

Pistoia, 23/10/2026

Il Giudice

dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci